

N. 03101/2008 REG.SEN.
N. 01122/2000 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2000, proposto da:
BADUINI Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rolle, elettivamente
domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, via A. Saffi, 11;

contro

l'Ordine Mauriziano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Barosio, elettivamente domiciliato
presso lo studio dello stesso in Torino, corso G. Ferraris, 120;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. prot. 4316 in data 2 marzo 2000 a firma del presidente e
del direttore generale dell'Ordine Mauriziano, disponente il recesso per giusta
causa dal rapporto di lavoro con il ricorrente, nonché degli atti tutti a detto
provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine Mauriziano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/11/2008 il dott. Giuseppe Calvo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

In data 2 marzo 2000 il Direttore Generale ed il Presidente dell'Ordine Mauriziano inviavano al ricorrente la nota prot. 4316, con oggetto: "Recesso del rapporto di lavoro ex art. 36 comma 2 CCNL Dirigenza Medica", avente il seguente contenuto: "Si fa seguito alle tre contestazioni di addebiti Prot. 71/DG, 124/DG e 269/DG a Lei notificate rispettivamente il 17 gennaio, il 24 gennaio e il 9 febbraio 2000, qui integralmente richiamate, per comunicarLe che è stata valutata la gravità dei fatti a Lei contestati e il perdurare del Suo comportamento, già in passato oggetto di rilievi. In particolare, si rimarca la violazione degli obblighi di subordinazione e di correttezza, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato che, ancorché caratterizzato da autonomia professionale per la qualifica dirigenziale, deve in ogni caso corrispondere alle linee di indirizzo e coordinamento posti in essere dal datore di lavoro nell'esercizio dei poteri di gestione e controllo. Tali obblighi discendono da norme di legge e contrattuali, la cui violazione è ancor più riprovevole laddove incida sul particolare tipo di rapporto fiduciario che lega il dirigente alla propria amministrazione e che costituisce l'essenza stessa del contratto di lavoro dirigenziale. Il venir meno di tale rapporto fiduciario implica di conseguenza la negazione dei cardini contrattuali. Pertanto, non si ritengono valide le giustificazioni da Lei addotte con le memorie presentate tramite il Suo Legale, in quanto alcuni fatti oggetto di contestazione sono stati da Lei negati, senza prova contraria, altri, per i quali ha addotto "proprio dovere ineludibile quello di farsi carico, in prima persona e con propria responsabilità, del disagio operativo del reparto che dirige", sono smentiti dalle statistiche agli atti della Direzione Sanitaria e costituiscono quindi una non accettabile scusa per un non reale problema. Infatti, proprio nell'interesse esclusivo dei pazienti, si sono disposti ricoveri nell'UTIC, senza alcun nocumento sui pazienti ivi ricoverati, né ripercussioni sull'indice di occupazione dei posti letto dell'UTIC ad andamento annuale costante. Di converso, è di tutta evidenza lo stato di disagio venutosi a creare in ambito sanitario – e ne sono riprova le lettere di solidarietà pervenute alla Direzione Sanitaria che stigmatizzano altresì il comportamento da Lei tenuto – con ripercussioni inevitabili nei confronti di operatori e di Malati. Per quanto sopra premesso, considerato che la gravità dei fatti è tale da non consentire la prosecuzione, sia pure provvisoria del rapporto di lavoro, si è giunti alla determinazione di risolvere per giusta causa, con effetto immediato dalla notifica della presente lettera, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente. Si ricorda infine che, ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice competente, l'art. 37 del CCNL Le dà facoltà di attivare specifiche procedure di conciliazione".

Con il ricorso in esame è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione, della citata nota, nonchè degli altri atti, in epigrafe menzionati.

In merito alla giurisdizione di questo Tribunale nel ricorso, così, si afferma: "La azione spetta alla cognizione del giudice amministrativo, a norma dell'art. 4, comma dodicesimo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, secondo cui "Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne, l'Ordine Mauriziano, fermo restando che l'apporto dell'attività al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo".

In data 4 maggio 2000 il ricorrente ha depositato una "Memoria da valere - occorrendo - quali motivi aggiunti".

In data 6 maggio 2000 si è costituito in giudizio l'Ordine Mauriziano, il quale, con memoria, depositata il 9 maggio 2000, ha eccepito, in primo luogo che "la causa in oggetto non appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo", sulla base degli argomenti, all'uopo addotti, osservando, in merito all'art. 4, comma dodicesimo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502", indicato nel gravame, che "tale norma ha inteso solo ribadire che l'Ospedale Mauriziano - pur avendo personalità di diritto pubblico (artt. 1 e 2 della legge 5.11.1962, n. 1596) - resta distinto dalle comuni Aziende Ospedaliere pubbliche e che è ancora sottoposto alla normativa speciale, già vigente prima del d.lgs. 502/1992 e non abrogata", per cui la detta norma "si riferisce,, solo alla disciplina "sostanziale" applicabile a tale ente pubblico ospedaliero", aggiungendo che "Per quanto riguarda invece la giurisdizione sui rapporti di lavoro col proprio personale dipendente, valgono i criteri di collegamento della giurisdizione enunciati dall'art. 68 del d.lgs. 29/1993", con l'ulteriore conseguenza che "poichè nel caso di specie viene in considerazione un atto "negoziale", posto in essere dopo il 1° luglio 1998 da un ente pubblico ospedaliero appartenente al S.S.N. (v. art. 2 della l. 833/1978) e destinato ad estinguere il contratto individuale di lavoro col dott. Baduini (il ricorrente)", ritiene "che la cognizione di tale controversia debba spettare al giudice ordinario e non a quello amministrativo", anche perchè "lo stesso ricorrente sembra essere ben consapevole di ciò, posto che ha proposto per ben due volte davanti al Tribunale del Lavoro ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell'atto di sospensione cautelare dal servizio e dell'atto di licenziamento, ottenendo - in entrambe le occasioni - una pronuncia con cui il Giudice - ritenuta (almeno implicitamente) la propria giurisdizione - ha respinto il rimedio cautelare per difetto dei presupposti".

Con l'ordinanza n. 683, pronunciata nella camera di consiglio del 10 maggio 2000, questa sezione ha respinto la domanda di sospensione.

Con atto, depositato il 17 febbraio 2004, il difensore dell'Ordine Mauriziano ha "dichiara(to) di aver dismesso il mandato a suo tempo ricevuto dallo stesso Ordine Mauriziano".

Il ricorrente ha depositato, in data 22 ottobre 2008, un documento ed, in data 31 ottobre 2008, una memoria, con la quale vengono ulteriormente illustrati i motivi di ricorso.

Nell'odierna udienza pubblica quest'ultimo è passato in decisione.

DIRITTO

1. L'eccezione del difetto di giurisdizione di questo Tribunale, dedotta dall'Ordine Mauriziano con la memoria depositata il 9 maggio 2000, è fondata, in quanto non può essere condivisa la tesi del ricorrente, in base alla quale "La azione spetta alla cognizione del giudice amministrativo, a norma dell'art. 4, comma dodicesimo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, secondo cui "nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'Ordine Mauriziano fermo restando che l'apporto dell'attività al Servizio Sanitario Nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo"
2. Ed, invero, per quanto concerne l'art. 4 - Aziende ospedaliere e presidi ospedaliere - del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - vero è che esso stabilisce al comma 12 che "Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'Ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedaliere al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo", ma è altrettanto indubbio che dalla detta norma la tesi del ricorrente non si evince affatto.
3. Al riguardo, giova tenere presenti i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dello stesso articolo 4, in base ai quali, rispettivamente, "le regioni costituiscono in azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" "gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione", "Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono delle "caratteristiche", all'uopo indicate, "Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari" "nonchè i presidi ospedaliere", all'uopo indicati, "Possono essere costituiti in azienda gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza", all'uopo specificati, "I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile", "I presidi ospedaliere in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale", all'uopo specificato, "Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze disciplinano le modalità di finanziamento delle aziende sulla base dei "principi", all'uopo specificati, "Le aziende ospedaliere,, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio", "gli ospedali che non siano costituiti in aziende ospedaliere conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale", "Le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedaliere", "I posti letto da riservare, per la istituzione di camere a pagamento non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti".
4. Orbene, alla stregua di quanto previsto sia dai primi undici commi che dal successivo comma 12 del citato art. 4. è indubbio che con quest'ultimo comma,

nella sua prima parte, si è stabilito che quanto previsto dai precedenti undici commi non riguardava "l'Ordine Mauriziano", giacchè "per quanto concerne" quest'ultimo "Nulla è innovato alla vigente disciplina", relativa allo stesso "Ordine", la quale continuava ad applicarsi nei suoi confronti.

5. In altri termini, la disposizione "Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne" "l'Ordine Mauriziano" si riferiva a quanto previsto dai primi 11 commi del menzionato art. 4, nel senso che le disposizioni, contenute nei detti commi, non avevano come destinatario "l'Ordine Mauriziano" per la ragione, dianzi indicata.

6. Ciò posto, non si comprende come, in base a quanto previsto dai 12 commi dell'art. 4 del d.lgs. 1992, n. 502, si possa ritenere che "La azione", esercitata con il ricorso, "spetta alla cognizione del giudice amministrativo, a norma dell'art. 4, comma dodicesimo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502", atteso che la sussistenza di tale "cognizione" non si evince in alcun modo dalle citate disposizioni, per cui si deve concludere che quanto previsto dal comma 12 del citato art. 4, non ha nulla a che vedere con l'asserita "cognizione del giudice amministrativo", relativamente alla "azione" in questione e, pertanto, la detta "cognizione" non si può ritenere sussistente.

7. Quanto testé affermato è confermato, come ha giustamente evidenziato con la memoria l'Ordine Mauriziano: a) dal fatto che il ricorrente propose davanti al Tribunale Ordinario di Torino - Sezione lavoro - "Ricorso ex art. 700 c.p.c." per "illegittimità del provvedimento di sospensione cautelare per la durata di giorni quindici, adottato nei suoi confronti dall'Ordine Mauriziano in data 24.1.2000, deducendone i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere", giusta il provvedimento del giudice della detta sezione in data 7 febbraio 2000, prodotto in copia fotostatica dal citato Ordine, con il quale lo stesso giudice "Visto l'art. 669 octies c.p.c.; sospende il provvedimento di sospensione cautelare adottato il 24.1.2000, da parte dell'Ordine Mauriziano nei confronti del dott. Balduini (il ricorrente) e dispone che lo stesso sia immediatamente riammesso in servizio; fissa in giorni trenta dalla data del presente provvedimento il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, alla cui definizione demanda ogni determinazione in punto spese"; b) dal fatto che il Tribunale ordinario di Torino - Sezione lavoro - con l'ordinanza in data 9 marzo 2000, anch'essa prodotta in copia fotostatica dallo stesso Ordine "Visto l'art. 669 tredecies c.p.c. Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione. In accoglimento del reclamo proposto dall'Ordine Mauriziano con ricorso depositato in data 21.2.2000, revoca il provvedimento cautelare emesso in data 7.2.2000 dal Giudice del Tribunale di Torino e compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio"; c) dal fatto che il ricorrente "Con ricorso ex artt. 669 bis e seguenti c.p.c., depositato il 13 marzo 2000 e ritualmente notificato" "conveniva in giudizio avanti questo Giudice (giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro) l'Ordine Mauriziano esponendo, tra l'altro, "di essere stato licenziato con provvedimento in data 2 marzo 2000, di ritenere illegittimo tale provvedimento" e "concludeva pertanto chiedendo al tribunale di annullare e/o accertare la illegittimità, disapplicare o comunque sospendere il provvedimento impugnato e per l'effetto adottare ogni conseguente pronuncia, provvedimento e condanna nei confronti dell'Ordine

Mauriziano in ordine alla immediata riammissione in servizio e reintegrazione e alla immediata riassegnazione alle funzioni primarie di appartenenza", giusta il provvedimento del detto giudice in data 10 aprile 2000, anch'esso prodotto, in copia fotostatica, dal menzionato Ordine, con il quale lo stesso giudice "visti gli artt. 669 bis e seguenti c.p.c.; dichiara nullo il ricorso; spese compensate".

8. Come si può notare, da un lato, il ricorrente ha adito, sia in ordine all'impugnazione "del provvedimento di sospensione cautelare", "con ricorso ex art. 700 c.p.c.", sia in ordine all'impugnazione del "provvedimento in data 2 marzo 2000" (la nota del Direttore Generale e del Presidente dell'Ordine Mauriziano in data 2000, impugnata con il ricorso in esame) "con ricorso ex artt. 669 bis e seguenti c.p.c.", rispettivamente, il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro - ed il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro - e, dall'altro, il detto Tribunale si è pronunciato, in merito alla prima impugnazione, ai sensi degli artt. 669 octies e 669 ter decies c.p.c. ed, in merito alla seconda impugnazione, il menzionato Giudice si è pronunciato ai sensi degli artt. 669 bis e segg. c.p.c..

9. Ciò posto, è evidente che sia il ricorrente che il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro ed il Giudice dello stesso Tribunale hanno ritenuto che, in merito ai menzionati atti, adottati dall'Ordine Mauriziano: "provvedimento di sospensione cautelare per la durata di quindici giorni" e "provvedimento in data 2 marzo 2000" (la nota impugnata con il ricorso in esame), le relative controversie rientrassero nella giurisdizione del citato Tribunale Ordinario e del Giudice dello stesso Tribunale, per cui, non si comprende per quale motivo il ricorrente, dopo il provvedimento del Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro - in data 10 aprile 2000 -, relativo al "provvedimento in data 2 marzo" e cioè alla nota del Direttore generale e del Presidente dell'Ordine Mauriziano prot. 4316, con il ricorso in esame, abbia ritenuto, che "La azione (nei confronti della citata nota) spetta alla cognizione del giudice amministrativo a norma dell'art. 4, comma dodicesimo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502".

10. In particolare, mentre il ricorrente "Con ricorso ex art. 669 bis e seguenti c.p.c." - articoli compresi nel Capo III - Dei procedimenti cautelari - Sezione I - Dei procedimenti cautelari in generale -, depositato il 13 marzo 2000, aveva convenuto in giudizio l'Ordine Mauriziano, esponendo "di essere stato licenziato con provvedimento in data 2 marzo 2000, di ritenere illegittimo tale provvedimento" ed il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro - con il provvedimento in data 10 aprile 2000 "Visti gli artt. 669 bis e seguenti c.p.c. - dichiara nullo il ricorso", riconoscendo, come ha, giustamente, osservato l'Ordine Mauriziano con la memoria "(almeno implicitamente) la propria giurisdizione", il ricorrente, con il gravame in esame, proposto il 18 aprile 2000 e cioè otto giorni dopo il deposito del citato provvedimento del Giudice, ha chiesto a questo Tribunale l'annullamento, previa sospensione, dello stesso "provvedimento in data 2 marzo 2000", sulla base di quanto previsto dal più volte citato art. 4, comma 12, del d.lgs. 1992, n. 502, ritenendo, quindi, sussistente, una prima volta, la giurisdizione del Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro, ai sensi degli artt. 669 bis e segg. del c.p.c. ed, una seconda volta, la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi

“dell’art. 4, comma dodicesimo, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502”, relativamente all’impugnazione dello stesso provvedimento dell’Ordine Mauriziano: senonchè, a prescindere dalla incongruenza di tale comportamento processuale, come si è visto, da quest’ultima norma non si evince, affatto, la sussistenza della “cognizione del giudice amministrativo” in merito alla “azione”, esercitata con il ricorso in esame, giacchè, come ha riconosciuto, sia pure implicitamente, il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro - tale “azione” rientrava nella giurisdizione di quest’ultimo.

11. Ed, invero, per quanto concerne l’impugnata nota prot. n. 4316 in data 2 marzo 2000, con essa, come risulta in narrativa, si era comunicato al ricorrente che “giunti alla determinazione di risolvere per giusta causa, con effetto immediato dalla notifica della presente lettera, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente”: in sostanza, la detta determinazione era stata adottata ai sensi dell’art. 36 – Recesso dell’azienda o ente -, comma 2, prima parte, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e veterinaria – parte normativa quadriennio 1994-97 e parte economica biennio 1994-95 – in base al quale “In caso di recesso per giusta causa si applica l’art. 2119 del codice civile”; tale norma, a sua volta, al 1° comma, prima parte, concerne il recesso per giusta causa e stabilisce che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto (di lavoro) prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto”.

12. Orbene, già sulla base di quanto previsto dai citati artt. 36, comma 2, prima parte del Contratto collettivo nazionale di lavoro e 2119, 1° comma, prima parte, del codice civile, è evidente che la controversia, relativa alla “determinazione”, dianzi indicata, rientrava, come aveva, giustamente, ritenuto, in un primo momento, il ricorrente, nella giurisdizione del Giudice del Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Lavoro; e ciò perchè il citato art. 2119, 1° comma, prima parte, è compreso nel paragrafo 4 – Dell’estinzione del rapporto di lavoro – della sezione III – Del rapporto di lavoro – del codice civile, per cui è indubbio che, in merito alla causa, avente ad oggetto, l’applicazione della detta norma nei confronti del ricorrente, si dovesse pronunciare il menzionato Giudice.

13. Ma l’insussistenza della “cognizione del giudice amministrativo” in ordine alla “azione”, esercitata con il ricorso in esame, risulta, come ha giustamente osservato l’Ordine Mauriziano con la memoria, da quanto previsto dalle seguenti norme, in vigore alla data della proposizione del ricorso – 18 aprile 2000: a) art. 68, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in base al quale “Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; b) art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al quale “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato

dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alle giurisdizioni esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

14. Orbene, poichè: a) tra "le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche" rientrava il rapporto di lavoro del ricorrente, dirigente medico di II° Livello di Cardiologia, in servizio all'Ospedale Mauriziano di Torino; b) tra le "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", rientravano quelle di cui "alle tre contestazioni di addebiti Prot. 71/DG, 124/DG e 269/DG" al ricorrente "notificate rispettivamente il 17 gennaio, il 24 gennaio e il 9 febbraio 2000", indicate nell'impugnata nota in data 2 marzo 2000, è evidente che la presente controversia era devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso è inammissibile per il difetto di giurisdizione di questo Tribunale.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte – 2^a sezione – dichiara il ricorso, in epigrafe indicato, inammissibile per il difetto di giurisdizione di questo Tribunale essendo devoluta la presente controversia al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12/11/2008 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Calvo, Presidente, Estensore

Richard Goso, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO